



## Rassegna Stampa

**mercoledì 17 aprile 2019**

**PREVIDENZA****Fondi pensione europei,  
costi di trasferimento elevati**

La concorrenza europea tra i fondi pensione parte con il freno a mano tirato. I costi di trasferimento tra i Pepp, gli strumenti paneuropei di previdenza complementare, prevedono un tetto fino allo 0,5% sul patrimonio previdenziale trasferito. *a pagina 15*

**Finanza & Mercati**

# Previdenza Ue, i costi frenano la concorrenza

**FONDI PENSIONE**

Per i Pepp onere fino allo 0,5% sul patrimonio per chi chiede di cambiare fondo

**In Italia balzelli più ridotti sui trasferimenti delle posizioni previdenziali**

**Marco lo Conte**

La concorrenza europea tra i fondi pensione parte con il freno a mano tirato. La causa? Le commissioni di trasferimento tra i Pepp, gli strumenti paneuropei di previdenza complementare che imporranno a chi intende trasferire la propria posizione un'onere fino allo 0,5% sul patrimonio previdenziale trasferito, oltre che le eventuali commissioni amministrative. Un balzello in grado di scoraggiare chi intenda preferire uno strumento previdenziale ad un altro, vanificando uno degli elementi distintivi per cui è stata predisposta l'architettura della previdenza complementare comunitaria, ossia la portabilità della posizione tra strumenti concorrenti. L'articolo 48 del Regolamento redatto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sui Pan-European Personal Pension Product (PEPP) indica infatti nel mezzo punto percentuale il limite massimo da applicare: il che ovvia-

mente offre molto spazio ai provider per mantenersi a un livello decisamente inferiore. Tuttavia, è originale che l'indicazione dei costi sia relativa al patrimonio da trasferire.

Per fare un esempio concreto, un trentenne neo assunto che decida di aderire a uno strumento di previdenza complementare, si troverebbe al pensionamento a 67 anni con un patrimonio stimabile vicino ai 150mila euro. Per trasferire una posizione altrove qualche anno prima di smettere di lavorare, poniamo il caso arrivato a un montante di 100mila euro, dovrebbe versare fino a 500 euro di commissioni di trasferimento, oltre potenzialmente alle spese amministrative. Cifre totalmente fuori mercato, se si pensa alla realtà italiana, dove i costi per il trasferimento delle posizioni previdenziali sono molto spesso azzerrate, soprattutto per quanto riguarda i fondi pensione di categoria e per alcuni tra i più diffusi fondi aperti e Pip (piani individuali pensionistici). Mentre laddove queste siano previste, hanno natura meramente amministrativa - non quindi parametrata sul patrimonio "conteso" - e comunque ridotte a cifre in genere inferiori ai 20 euro.

Con il varo del decreto legislativo 252 del 2005 che ha riformato lo statuto del Tfr e dato una significativa spinta alle adesioni agli strumenti di previdenza complementare (anche se limitate a poco più di un quarto degli aventi diritto), il sistema italia-

abbattuto in misura decisa gli ostacoli alla concorrenza, imprimendo una corsa al ribasso dei costi operativi come quelli di trasferimento o di anticipazione della prestazione, così come delle commissioni di gestione (ridotte a pochi punti base) che incassano i gestori che ottengono i mandati di gestione dai fondi pensione stessi.

È in quella fase che sono stati drasticamente abbattuti i cosiddetti "preconti", ossia le commissioni che venivano caricate nelle prime rate di adesione dei Pip (o Fip), andando a rappresentare fino al 90% dei versamenti dell'aderente; una pratica diffusa negli anni precedenti che rendeva anti-economico il trasferimento ad altra posizione, magari sulla base di una cattiva gestione e di una legittima richiesta di una migliore allocazione del proprio risparmio previdenziale. L'equiparazione dei Pip, strumenti tipicamente di terzo pilastro, ai fondi pensione di categoria di natura collettiva e di secondo pilastro, ha reso necessaria la rivoluzione commissionale di queste polizze previdenziali, ren-



Peso: 1-1%, 15-17%

deno il mercato sostanzialmente aperto e concorrenziale.

I Pepp, per loro natura, nascono come strumenti di terzo pilastro di natura molto simile ai Pip, ma occorrerà tempo prima che potranno essere distribuiti: tra implementazione nei singoli paesi oltre alla normativa di secondo livello, ci vorranno ancora due anni almeno prima di assistere al loro arrivo sul mercato. Un tempo sufficiente per capire

molti dettagli della loro prossima fisionomia: i costi, come detto, ma anche il regime di tassazione nella fase di accumulazione, di rivalutazione e di erogazione delle rendite. Con un ulteriore problema potenziale: quello degli arbitraggi tra paesi comunitari.

**L'INCHIESTA**



**IL SOLE 24 ORE**  
16 aprile 2019  
PAG. 14

Sul Sole 24 Ore di ieri l'approfondimento dedicato ai costi delle commissioni dei fondi pensione. Le forme previdenziali di mercato hanno costi che sono tra le quattro volte (per i Piani individuali pensionistici) e le sette volte (per i fondi azionari) più alti dei costi dei fondi pensione negoziali di natura collettiva.



Peso: 1-1%, 15-17%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-141-080

## Pensioni Via libera al passaggio dall'Ape social o volontaria a Quota 100

Servizio a pagina 20

# 20 anni

Il periodo di rateazione  
per restituire la  
copertura dell'anticipo

# Norme & Tributi

PENSIONI

CHIARIMENTI INPS

## Via libera al passaggio dall'Ape volontario e sociale a quota 100

I lavoratori che sono riusciti ad accedere all'Ape sociale (accompagnamento alla pensione di vecchiaia a carico dello Stato), se in possesso dei requisiti, potranno accedere a quota 100 decadendo così dall'Ape.

Via libera anche al passaggio dall'Ape volontario (pre pensionamento autofinanziato dallo stesso pensionando) a quota 100. In questo caso l'accoglimento della domanda di pensione anticipata comporterà la ridefinizione del piano di ammortamento del prestito che alimenta l'Ape stesso. Infatti il pensionando fruirà del finanziamento per un periodo inferiore a quello previsto inizialmente e di conseguenza si ridurrà il peso della rata di restituzione applicata sull'importo dei primi 20 anni di pensione.

Queste sono alcune delle indicazioni fornite dall'Inps, sotto forma di domande e risposte, nel messaggio 1551/2019 pubblicato ieri e

relativo a quota 100 e alle altre novità previdenziali introdotte quest'anno dal decreto legge 4/2019, tra cui l'opzione donna e il regime delle finestre della pensione anticipata, anche in cumulo contributivo.

A proposito di opzione donna, che con-



Peso: 1-2%, 20-13%

sente di andare in pensione alle lavoratrici che hanno conseguito i 58 anni di età (59 se autonome) e 35 di contributi entro il 2018, l'istituto di previdenza chiarisce in modo determinante che ai fini dei 35 anni sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa da malattia e disoccupazione ed equiparati (Aspi, mini Aspi e Naspi), secondo quanto disposto dall'articolo 22 della legge 153/1969. Si ricorda, invece, che la contribuzione da riscatto, ad esempio, rimane perfettamente valida ai fini della maturazione del requisito contributivo.

Di rilievo appare anche il chiarimento fornito per i lavoratori precoci: la finestra di differimento mobile pari a 3 mesi decorrerà sempre dal momento della maturazione del requisito di 41 anni di contributi (congelati senza ulteriori adeguamenti a speranza di vita, per entrambi i sessi, fino al 2026) e non

dalla maturazione delle condizioni soggettive richieste dalla legge 232/2016, come - ad esempio - il requisito della convivenza da almeno 6 mesi con il familiare disabile in condizione di gravità o dalla conclusione del trimestre di inoccupazione successivo all'esaurimento della Naspi.

Nonostante il messaggio 1551/2019, rimangono tuttavia molti punti su cui si attendono chiarimenti ufficiali come l'eventuale decadenza dalla percezione della Naspi dei disoccupati in possesso dei requisiti della pensione in quota 100 o, ancora, dei redditi collegati ad attività lavorative in modo indiretto (si pensi a quelli riconosciuti ai soci lavoratori di società commerciali) e non rientranti nell'elenco tassativo dei redditi incumulabili enucleati dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 4/2019.

— **Antonello Orlando**

Pubblicate  
dall'istituto  
di previdenza  
domande e  
risposte sulle  
novità  
introdotte  
quest'anno



Peso: 1-2%, 20-13%

## FONDI COMPLEMENTARI

# Recuperabili i versamenti non utilizzati per incapacienza

di **Lorenzo Pegorin**

**I** contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati Ue e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo entro i 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Gli strumenti di previdenza che concedono la deduzione sono due: piani pensionistici individuali (Pip) e fondi pensione. È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un familiare «fiscalmente a carico».

Infatti, qualora il familiare a carico non possa dedurre in tutto od in parte i contributi versati la parte che rimane può essere recuperata da chi ha effettuato il versamento.

I contributi e i premi per forme pensionistiche complementari e individuali vanno indicati nei righi da E27 a E30 del modello 730/2019. Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi se non ha contributi per previdenza complementare da portare in deduzione nella dichiarazione.

In particolare va sottolineato che, non dovranno essere compilati i righi da E27 a E30 se, (in assenza di altri contributi ver-

sati a forme di previdenza "privata") non è stato indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione unica 2019. In questa sede si ricorda che il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, di impresa eccetera).

Al fine di fruire della deduzione fiscale è necessario, però, che il contribuente abbia un debito Irpef da pagare. In caso di incapacienza la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà tassata al momento della liquidazione della prestazione. In questo caso è però necessario che il contribuente comunichi alla sua forma pensionistica complementare l'importo non dedotto in dichiarazione dei redditi; tale comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Nel caso in cui, i contributi non dedotti non vengano comunicati alla forma pensionistica si pagheranno all'atto della liquidazione le imposte anche sulla quota parte incapiente.

Infine si ricorda che, (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.



Peso: 58%